

## Differenziazione, il regime di 41bis

Ancora una volta il regime di 41bis ha svolto la sua funzione di punta di diamante dell'intero sistema carcerario. Dopo le rivolte, indimenticabili, nelle carceri italiane di marzo 2020, scoppiate al momento dell'interruzione dei colloqui, ecco che quattro scarcerazioni di famosi detenuti in 41bis (223 in totale di cui 3 dal 41bis e 220 dall'AS, secondo la relazione del ministro alla Commissione giustizia del senato del 30 settembre; al 30 maggio, 112 erano rientrati in carcere compresi i 3 al 41bis) con accuse di appartenenza a clan mafiosi hanno scatenato le solite bagarre da parte dei contendenti le poltrone del potere. Così, le considerazioni che anche i "sinceri democratici" esprimevano sulle condizioni estreme e inumane dei detenuti si sono silenziate. Non più una parola sulle cause delle rivolte, sulle morti che si dice causate dall'assalto ai medicinali. In carcere si deve stare nei modi e nei tempi decisi senza protestare, senza soprattutto rivoltarsi. E basta, chiuso il discorso sul sovraffollamento, sulla menzogna dello scopo rieducativo delle reclusione, senza alcuna pretesa di trattamento che non sia quello che conosciamo, fatto di soprusi, di pestaggi, di assenza di cura sanitaria, e via del passo che sappiamo. Intanto, cambio della guardia alla direzione del Dap e incremento impressionante delle funzioni dei Gom. Ma di questo si parlerà in altre relazioni.

Per introdurre le considerazioni riguardanti il regime del 41bis partirei dal momento in cui, con altre compagne e compagni, abbiamo iniziato a organizzare incontri e presentazioni di studi e pubblicazioni riguardanti questa classificazione di detenzione. Le presentazioni della Campagna "Pagine contro la tortura" (nata a seguito del divieto di ricevere libri via posta e colloqui per i detenuti in regime di 41bis), unite al testo di Alessio Attanasio *L'inferno dei regimi differenziati*, sono iniziate nell'estate del 2018. Come Campagna stavamo seguendo il processo contro Nadia Lioce, intentato per una protesta portata avanti attraverso battiture con bottigliette di plastica contro la porta blindata della cella a seguito del sequestro, subito da parte delle autorità carcerarie, di carte giudiziarie relative al suo caso. La Lioce è prigioniera nel carcere de L'Aquila ed è rinchiusa in regime di 41bis dal 2005.

Al fine di organizzare una presenza al tribunale di quella città, programmammo una serie di presentazioni in particolare in città dell'Emilia (a cui hanno poi fatto seguito numerose altre presentazioni in differenti città della penisola). Il testo di Attanasio ci venne in soccorso per riuscire a spiegare con efficacia in cosa consista questo regime. Non è semplice affrontare un argomento simile, il fatto che sia stato pensato per detenuti legati alle organizzazioni di stampo mafioso lo aveva reso quasi un tabù. Esprimersi in modo critico riguardo le condizioni estreme di questo trattamento carcerario può essere interpretato o fatto passare come avverso alla "lotta" contro la mafia. Insomma una questione scivolosa. Anche per quanto riguarda l'ambiente di opposizione da cui proveniamo, in specifico di lotta contro il carcere, non possiamo dire di essere stati pronti a intervenire sul 41bis sin dall'inizio della sua istituzione. Abbiamo atteso che fosse esteso anche all'ambito del cosiddetto terrorismo brigatista per iniziare a capire in cosa consisteva. Si può dire che, tra compagne e compagni

impegnati contro la repressione, l'accento sul 41bis è stato definitivamente posto a seguito dello sciopero della fame che tre donne nostre compagne prigioniere, prima a Rebibbia poi a L'Aquila, hanno intrapreso a maggio/giugno del 2019 per la chiusura dell'AS2 ricavato nell'ex Area riservata 41bis del carcere abruzzese in cui erano state rinchiusi e in cui subivano un trattamento per certi versi molto vicino al 41bis. Per portare solo un esempio, le guardie addette alla custodia carceraria appartengono al GOM (Gruppo Operativo Mobile, reparto mobile del Corpo di Polizia Penitenziaria istituito nel 1997 che risponde direttamente al DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e nato per provvedere al servizio di custodia dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41bis).

Ma andiamo con ordine. Le prime assemblee sul 41bis sono nate sin dal 2005, mentre è nel 2015 che inizia la Campagna "Pagine contro la tortura". La Campagna prese il via a seguito di una circolare del DAP del novembre 2011 che impose alle persone detenute in regime di 41bis il divieto di ricevere libri, e qualsiasi altra forma di stampa, attraverso la corrispondenza e i colloqui sia con parenti che con avvocati, e dal limite di 4 libri da poter tenere in cella. I libri possono essere acquistati solo attraverso l'amministrazione penitenziaria con le difficoltà che si possono immaginare, per chi è iscritto a scuola o all'università le possibilità sono leggermente più ampie. Si cercò di coinvolgere biblioteche, librerie, case editrici, scrittori e scrittrici facendo la proposta di inviare libri alle biblioteche del carcere inondandole di testi come motore di protesta contro questa ulteriore restrizione afflittiva. Non ci fu una risposta sufficientemente significativa nonostante da più parti la cosiddetta società civile si fosse espressa contro tale limite. La magistratura di sorveglianza accolse diversi ricorsi di prigionieri e prigioniere, ma, dopo i ricorsi accolti dalla Cassazione di almeno tre pubblici ministeri, la Corte Costituzionale si espresse in modo conclusivo il 7 febbraio 2017 rendendo definitiva la restrizione. Come Campagna ci si è concentrati sin dalla sua nascita nell'organizzare presidi davanti alle carceri dove sono presenti sezioni di 41bis e, come si diceva, nel sostenere le lotte e le proteste dei prigionieri e delle prigioniere là rinchiusi. Ciò ci ha dato la possibilità di presenziare ai processi intentati contro queste proteste e di capire quante e coraggiose, seppur piccole, esse siano e quante limitazioni e soprusi subiscano le prigioniere e i prigionieri nella quotidianità della vita, se così si può chiamare, da parte dei GOM e del DAP. Abbiamo assistito a processi in video conferenza, unica presenza-assenza in aula ammessa per chi è detenuto in 41bis, potendo verificare direttamente come questo strumento renda difficoltoso, quando nemmeno possibile, difendersi. La video conferenza trasforma le persone imputate in fantasmi, la loro corporeità è negata con la conseguente impossibilità di intervenire concretamente nel dibattito. I collegamenti, spesso tecnicamente difettosi, si interrompono, non si riescono a seguire gli interventi e il contatto con gli avvocati diviene frammentato se non impossibile. Uno stillicidio di immagini sfuocate e di parole strozzate. Insomma un attacco alla difesa e un'umiliazione costante.

Ora, non si è specialisti dei regimi differenziali, ma l'intento è quello di dare un contributo a diffondere la consapevolezza di quanto accada all'interno di quelle sezioni con un'attenzione primaria al 41bis, che ormai non è una peculiarità della

nostra critica definire un regime di isolamento e tortura. Il contributo di Alessio Attanasio, costruito in anni di indomabile determinazione nell'opporsi con i mezzi consentiti dalla condizione di estrema limitazione, cioè quelli dei ricorsi e delle risposte ricevute, fornisce una conoscenza puntigliosa di come si qualifichi la vita all'interno del 41bis e la possibilità di parlarne fuori dalle mura del carcere con qualche cognizione di causa.

Il regime di 41bis fu introdotto nel 1992 dopo la strage di Capaci.

Prima la disposizione era stata introdotta dalla cosiddetta legge Gozzini (L. 633/16 ottobre 1986), modificando la legge 26 luglio 1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario. Allora era applicabile solo a casi di emergenze interne alle carceri: «In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto».

Dopo la strage di Capaci attraverso il decreto legge dell'8 giugno 1992, n. 306 venne aggiunto un secondo comma, convertito poi in legge, 7 agosto 1992, n. 356. Il ministro di giustizia poteva, in presenza di "gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica", sospendere le garanzie e gli istituti dell'ordinamento penitenziario, per applicare "le restrizioni necessarie" nei confronti dei detenuti per mafia, con l'obiettivo di impedire il passaggio di ordini e comunicazioni tra i criminali in carcere e le loro organizzazioni sul territorio

Il riferimento normativo relativo a quello che è conosciuto come "carcere duro" si trova al comma 2 dell'art. 41-bis o.p., quello introdotto dall'art. 19 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306. Inizialmente ritenuto temporaneo, nel 2002 divenne definitivo ed esteso ai condannati per terrorismo ed eversione come già l'ex art.90. Non poteva essere inferiore all'anno e non superare i due e le proroghe successive limitate a un anno. Nel 2009 cambiò ancora, il provvedimento può ora durare 4 anni e le proroghe 2 anni ciascuna.

Si tratta di una sospensione delle regole di trattamento nei confronti di singoli soggetti «detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente». (L. 354/75)

Destinatari della "sospensione dell'ordinarietà", disposta con decreto del Ministro della Giustizia, anche a richiesta del Ministro dell'Interno, come si è detto sono i singoli detenuti o internati per alcuni dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis o.p., ma anche indipendentemente dal loro status processuale: il regime

speciale è applicabile persino a coloro che non abbiano ancora assunto neppure la qualità di imputato, ai sensi dell'art. 60 c.p.p. Ciò si desume tanto dal riferimento al necessario parere del PM «che procede alle indagini preliminari», quanto dall'interpretazione successiva che è stata fornita, nel tempo, dalla giurisprudenza. Il contrasto con la presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27, comma 2 della Costituzione è stato escluso dal Giudice delle leggi, utilizzando la stessa motivazione retrostante le misure cautelari: si è affermato che il “carcere duro” non ha funzione e contenuto di anticipazione della sanzione penale, bensì, per l'appunto, «solo di cautela in relazione a pericoli attuali per l'ordine e la sicurezza, collegati in concreto alla detenzione di determinati condannati o imputati per delitti di criminalità organizzata».

Nell'ottobre 2017, il DAP invia una circolare ai Provveditori Regionali e ai Direttori degli istituti che viene resa nota dall'allora ministro della giustizia Orlando in un comunicato stampa in cui si afferma che «è un provvedimento frutto di un'interlocuzione con la procura Antimafia, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Garante per i detenuti che dà omogeneità all'applicazione del 41bis, evitandone ogni forma di arbitrio e di misure impropriamente afflittive». In 52 pagine si regolamenta la vita delle prigioniere e dei prigionieri entrando in ogni istante della loro giornata: la cella deve essere dotata esclusivamente degli arredi essenziali: letto, tavolo, armadio, sedia o sgabello, specchio in plexiglass e televisore agganciato a muro, le pentole devono avere dimensioni prestabilite e in numero non superiore a due, non si possono ricevere dall'esterno generi alimentari che prevedono cottura, il limite di spesa è fissato in 500 euro mensili e 150 settimanali, è permesso inviare ai propri familiari un massimo 350 euro al mese, la Tv può trasmettere solo canali nazionali, le carte sono ammesse ma solo mazze rigorosamente controllati, niente calzature che possano nascondere oggetti, si regolamentano le foto che possono essere appese (senza recare danno) e gli oggetti che si possono portare con sé, per i rapporti con gli altri detenuti è escluso anche il dare il buon giorno e non è possibile l'accesso a spazi comuni del carcere, sono previste solo due ore di aria, la lettura di 4 libri al mese che si possono prendere in biblioteca senza sottolineare (come da sentenza della Corte Costituzionale del febbraio 2017 che, come detto, chiude la questione del divieto stabilito dalla circolare del DAP del 16 novembre 2011 di ricevere libri dall'esterno), non sono ammessi quotidiani nazionali dell'area da cui si proviene, niente prodotti spray, solo forniture in plastica per il bagno, forbicette senza punta e taglia unghie senza limetta, pinzette in plastica e rasoio a pile sempre di plastica, no agli incontri con i garanti salvo il garante nazionale, vietate le iscrizioni ad associazioni e partiti.

Il divieto di cucinare in cella ora è stato sospeso come pure il divieto di accendere la Tv dalle 24 alle 7 (tra maggio e giugno 2019 ci furono battiture di protesta durate almeno un mese nella sezione maschile del 41bis de L'Aquila).

Per quanto riguarda le condizioni della carcerazione:

L'ora d'aria è limitata - rispetto ai detenuti comuni - a due ore al giorno, non possono essere in più di quattro detenuti e avviene anch'essa in isolamento. Ci sono casi in cui non viene considerato necessario che aria significhi... aria e che quindi l'ora di passeggio venga ricompresa nel tempo dedicato ad altre attività, sportive, culturali o genericamente trattamentali (la questione è poi stata chiarita con 2 ore d'aria e 1 di socialità).

Il prigioniero è costantemente sorvegliato da un reparto speciale del corpo di polizia penitenziaria GOM il quale, a sua volta, non entra in contatto con gli altri agenti penitenziari.

I colloqui con i familiari e gli avvocati sono limitati per quantità (massimo uno al mese; nel caso degli avvocati questa norma è stata annullata dalla Corte costituzionale nel 2013), per qualità (il contatto fisico è impedito da un vetro divisorio, solo per i parenti di primo grado di età inferiore ai 12 anni il colloquio può avvenire senza tale separazione) e per durata. Esclusivamente per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, un colloquio telefonico mensile della durata massima di dieci minuti con i familiari e conviventi che per effettuarle devono recarsi nel carcere più vicino al luogo di residenza. I colloqui sono sottoposti a registrazione audio e video.

La posta in uscita e in entrata è sottoposta a visto di censura. Ci sono limitazione rispetto alle somme, dei beni e degli oggetti (penne, quaderni, macchine fotografiche, bottiglie ecc.) che possono essere ricevuti dall'esterno. Non è ammesso far parte delle rappresentanze dei detenuti e degli internati..

### **Per chi è previsto**

In considerazione dei numerosi "ritocchi" del legislatore all'art. 4-bis o.p., se, in origine, la prospettiva era destinata a colpire soprattutto gli appartenenti a organizzazioni mafiose, a oggi include una ben più ampia e irragionevolmente eterogenea tipologia di delitti.

L'elenco quindi comprende:

Delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'associazione mafiosa ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose.

Delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza.

Delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Prostituzione minorile, consistente nell'indurre alla prostituzione una persona di età inferiore ai 18 anni ovvero nel favorirne o sfruttarne la prostituzione.

Delitto di chi, utilizzando minori di 18 anni, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori a partecipare ad esibizioni pornografiche e chi fa commercio del materiale pornografico predetto.

Delitto di tratta di persone.

Delitto di acquisto e alienazione di schiavi.

Delitto di violenza sessuale di gruppo.

Delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Un altro aspetto che allarga in misura potenzialmente amplissima l'elenco di cui sopra è che il regime di 41bis può essere esteso con il riferimento ai delitti commessi «avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso».

Dopo la modifica introdotta con la legge del 23 dicembre 2002, n. 279, la dichiarazione di pericolosità "in astratto", derivante dal titolo di reato, resta requisito necessario, ma non più sufficiente in quanto è doverosa una ulteriore valutazione, in concreto, del rischio che le condizioni standard di detenzione non siano in grado di spezzare i collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza. Il giudizio ministeriale è legato ad aspetti investigativi: il parere del pubblico ministero precedente (in fase di indagini preliminari), e inoltre le informazioni fornite da Direzione nazionale antimafia, organi di polizia centrali e specializzati nell'azione di contrasto alla specifica tipologia di organizzazione criminale.

Il provvedimento, come si è detto, ha durata quadriennale, ed è prorogabile di due anni per volta, dopo un nuovo accertamento della sussistenza di persistenti elementi di collegamento con il sodalizio criminale di provenienza. Vengono valutati per la reiterazione, il profilo criminale e la posizione del soggetto all'interno dell'organizzazione, la perdurante operatività del gruppo, la sopravvenienza di nuove incriminazioni, gli esiti del trattamento penitenziario, e il tenore di vita dei familiari. La legge non prevede un limite massimo di durata del regime detentivo speciale: al 31 dicembre 2015, dei 725 detenuti ristretti in 41bis 29 lo sono da un periodo superiore a 20 anni; in più nella valutazione il Ministero della Giustizia può avvalersi anche di questo passaggio del legislatore per cui «il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa».

Esiste poi, per i detenuti in 41bis, un'evidente violazione del diritto di difesa e del contraddittorio provocati dal non previsto deposito delle informazioni acquisite dagli organi antimafia e dal parere del PM: elementi a proprio favore possono essere prodotti senza conoscere quelli a proprio carico.

Infine, anche da parte della cosiddetta "dottrina", si è "scorto", ci si è accorti di un fine implicito nella messa a regime del 41bis: indurre la collaborazione con la giustizia... che a nostro avviso resta uno dei motivi fondamentali dato che è l'unico vero mezzo concesso per uscirne.

## **Aree riservate**

Esistono anche le AR, Aree Riservate, con ulteriore riduzione dell'ora di socialità, isolamento pressoché totale, completamente isolate dalla luce perché il più delle volte sono collocate sottoterra. Spesso un prigioniero viene spostato per affiancare chi è

stato messo in quest'area. Un super 41bis per alcuni condannati a tale regime detentivo. Non hanno nessun fondamento normativo, si tratta di un atto amministrativo che viene applicato per i boss mafiosi di un certo calibro. Tali aree, non previste dall'art. 41bis, sono state istituite sulla base di una interpretazione di una norma di rango secondario che è l'art. 32 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario.

## **Videoconferenza**

È nata per il 41bis e per poi essere estesa. Il processo in videoconferenza o “a distanza” è stato introdotto con la legge n. 11, nel gennaio 1998. «Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame del dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41bis dell'ordinamento penitenziario. ... [stabilisce che] la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:

Qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

Qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria a evitare ritardi nel suo svolgimento.

Qualora si tratti di detenuto nei cui confronti è stata disposta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 41bis, cioè: di persone condannate, ma anche solo accusate, per i “reati” di: sequestro di persona; “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti”...; e “associazione di stampo mafioso”».

Quella “partecipazione” imposta, viene quindi estesa con la legge 374 dell'ottobre 2001 (Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale) anche ai “reati di terrorismo”.

La videoconferenza applicata ai processi sta ora rapidamente allargandosi a tanti i prigionieri che si ritiene lo “meritino”. È una novità pericolosa, sicuramente il tipo di dibattimento processuale che va delineandosi vede una progressiva scomparsa dell'imputato, un crescente condizionamento a priori della giuria e lo strapotere inquisitorio dei pubblici ministeri.

La partecipazione a distanza da eccezione legata alla sussistenza di certi parametri diviene la regola per tutti i processi cui è sottoposta la persona che sia detenuta per uno dei reati sopra indicati. Non è più necessario un provvedimento del giudice (né una richiesta in tal senso) che verifichi la sussistenza di gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o la particolare complessità del dibattimento, quando la partecipazione a distanza risulti necessaria a evitare ritardi nel suo svolgimento.

Anche se si trattava di una scelta discrezionale del giudice che aveva un margine di manovra molto ampio in considerazione della scarsa determinatezza dei presupposti applicativi, occorre pur sempre, a seconda dei casi, un decreto o un'ordinanza per motivare la propria decisione (vincolando, in qualche misura, la discrezionalità). Adesso è invece previsto un automatismo in presenza di un regime di detenzione per le fattispecie di reato indicate nell'articolo 51, comma 3-bis, e nell'articolo 407, comma 2, lettera a).

La partecipazione a distanza viene estesa finanche al caso in cui il detenuto "speciale" deve essere sentito come testimone nelle udienze penali e civili.

Dalle righe precedenti emerge senza dubbio in modo forte il senso di aggressione violenta alla dignità e alla salute mentale e fisica di chi finisce rinchiuso in regime di 41bis. Ogni abuso, ogni comportamento vessatorio e persino la tortura diventano norma. Quale sia lo scopo, oltre alla vendetta di stato o alla propaganda relativa alla "lotta" alla mafia, di tale trattamento disumano connotabile come tortura diviene chiaro anche studiando le condizioni richieste per una possibile declassificazione. Ciò che un prigioniero dovrebbe fare per uscire dal 41bis è la delazione, fare altri nomi, e dichiarare che si è "redento" rinnegando la propria storia e l'appartenenza per esempio a organizzazioni di lotta rivoluzionaria. Il carcere duro ha lo scopo di far piegare la testa, l'unica possibilità per uscirne è la collaborazione, la dissociazione, l'abiura.

Un accenno alla questione che intere categorie di individui sono colpiti e indicati in blocco come nemici, cioè non per il reato che si suppone abbia commesso, ma per ciò che è e che rappresenta. Il cosiddetto "diritto penale del nemico", elaborato come strategia di emergenza è, come avviene spesso per le eccezioni, una regola nella gestione del conflitto e dell'esclusione sociale di chi non è conformabile ai parametri richiesti, di cui da un po' di tempo si parla. Sono usciti testi interessanti come *La pena di morte viva* di Elton Kalica che ha vissuto direttamente il carcere duro.

### **Carceri con sezioni di 41bis**

Cuneo, Via Roncata, 75 – 12100 Cuneo (sezione riaperta nell'aprile 2018 in concomitanza con la chiusura della sezione di 41bis ad Ascoli Piceno)

Opera, via Camporagno, 40 – 20090 Opera, Milano

Parma, via Burla, 59 – 43100 Parma

L'Aquila, via Amiternina, 3 località Costarelle di Preturo – 67100 L'Aquila

Napoli Secondigliano, via Roma verso Scampia, 350 – 80144 Napoli

Novara, via Sforzesca, 49 – 28100 Novara

Roma Rebibbia, via Raffaele Majetti, 70 – 00156 Roma

Sassari, strada Provinciale 56 località Bancali – 07100 Sassari

Spoletto, via Maiano, 10 – 06049 Spoleto, Perugia

Terni, via delle Campore, 32 – 05100 Terni

Tolmezzo, via Paluzza, 77 – 33028 Tolmezzo, Udine

Viterbo, strada S. Salvatore, 14/b – 01100 Viterbo